



Regione Puglia



Provincia di Brindisi



Comune di Campi Salentina



Comune di Lecce



Provincia di Lecce



Comune di San Donaci



Comune di Guagnano



Comune di Cellino San Marco

PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO

NEI COMUNI DI SAN DONACI (BR), CELLINO SAN MARCO (BR), GUAGNANO (LE)
CAMPI SALENTINA (LE), LECCE (LE)

OPERE DI RETE PER LA CONNESSIONE

Realizzazione nuovo elettrodotto a 150kV "CP San Donaci - CP Campi Salentina"
Nuovi raccordi a 150kV alla futura SSE Cellino San Marco e SSE Campi Salentina Ovest
Nuovo elettrodotto in cavo interrato a 150kV "CP Lecce Ind.le - SSE Lecce"

PROGETTO DEFINITIVO

4					
3					
2					
1					
0	Luglio 2022	A. Baganzani	A. AlbuZZi	G. Bettiol	Prima Redazione
Em./Rev.	Data	Red./Dis.	Verificato	Approvato	Descrizione

Elaborato:

18.1

Titolo:

**RELAZIONE DI VALUTAZIONE TERRE
E ROCCE DA SCAVO**

Committente:



Progettista:



BETTIOL ING. LINO S.R.L.
Società di Ingegneria

S.L.: Via G. Marconi 7 - 31027 Spresiano (TV)
S.O.: Via Panà 56ter - 35027 Noventa Padovana (PD)
Tel. 049 7332277 - Fax. 049 7332273
E-mail: bettiolinginosrl@legalmail.it

Sommario

1. PREMESSA.....	3
2. MOTIVAZIONI DELLE OPERE	4
3. UBICAZIONE DELL'INTERVENTO E DESCRIZIONE DELLE OPERE	5
4. MOVIMENTI TERRA	6
1.1 Numero e caratteristiche dei punti d'indagine.....	7
1.2 Profondità di indagine e frequenza dei prelievi in senso verticale.....	7
1.3 Modalità di esecuzione dei prelievi.....	8
1.3.1 Trincee esplorative.....	9
1.3.2 Perforazioni a carotaggio	9
1.4 Campionamento.....	10
1.5 Parametri da determinare.....	11
1.6 Terreni di riporto.....	12
1.7 Documentazione e comunicazioni agli enti.....	13

1. PREMESSA

HEPV19 S.r.l. con sede in Via Alto Adige 160/A, Trento (TN) è una società che opera nel settore della produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile.

Su incarico di HEPV19 S.r.l. si è provveduto a redigere il progetto definitivo delle opere di rete per la connessione necessarie a connettere un nuovo impianto da fonte rinnovabile, di proprietà della stessa, alla rete di distribuzione elettrica.

Le opere di seguito descritte costituiscono ai sensi dell'art. 12 D.Lgs. 387/2003 e delle linee guida nazionale D.M. 10/09/2010 infrastruttura indispensabile alla costruzione e all'esercizio dell'impianto a fonte rinnovabile e pertanto vengono autorizzate nell'ambito del procedimento di autorizzazione unica.

2. MOTIVAZIONI DELLE OPERE

HEPV19 S.r.l. intende realizzare un impianto di produzione da fonte rinnovabile di tipo solare-fotovoltaico (potenza in immissione richiesta 4920 kW) in località Lecce, in comune di Lecce (LE).

La realizzazione del sopracitato campo fotovoltaico consente di aumentare la produzione di energia da fonti rinnovabili immessa nella rete elettrica nazionale che non comportano nessun tipo di emissione di anidride carbonica e di altri agenti inquinanti. Tali opere consentono quindi di rispondere alla sempre maggior richiesta di energia eliminando però l'emissione di quelle sostanze (combustione da fossile) che sono le principali responsabili dell'aumento dell'inquinamento e dell'effetto serra che sta subendo il pianeta.

HEPV19 S.r.l. ha chiesto ed ottenuto da E-distribuzione un preventivo di connessione con numero di protocollo 0440952 in data 14/10/2019.

Di tale preventivo fa parte integrante, la Soluzione Tecnica Minima Generale (S.T.M.G.) per connettere il nuovo impianto da fonte rinnovabile di HEPV19 S.r.l alla rete elettrica nazionale.

Il codice unico di rintracciabilità della pratica di connessione assegnato da e-distribuzione è il seguente: **211477193**.

Il codice pratica assegnato da Terna è il seguente: **201900503**.

Terna individua nella STMG le seguenti opere da realizzare per connettere il nuovo impianto di HEPV19 S.r.l. alla rete elettrica nazionale: *“rifacimento elettrodotto a 150 kV CP Lecce Ind.le - CP Lecce”*

Gli interventi sono funzionali alla connessione in rete di più impianti di produzione da fonte rinnovabile.

Le opere di seguito descritte costituiscono pertanto, ai sensi dell'art. 12 D.lgs. 387/2003 e delle linee guida nazionale D.M. 10/09/2010, infrastruttura indispensabile alla costruzione e all'esercizio dell'impianto a fonte rinnovabile e pertanto vengono autorizzate nell'ambito del procedimento di autorizzazione unica.

Gli interventi previsti oggetto del progetto definitivo e della presente relazione sono dunque i seguenti:

- Realizzazione di un nuovo elettrodotto a 150 kV in S.T. tra la CP di Lecce zona ind.le e la SSE di Lecce.

Tali opere di rete, oggetto del presente progetto, sono indispensabili per poter trasportare l'energia pulita prodotta dal campo fotovoltaico a cui sono connesse. Senza tali opere infatti si creerebbe un esubero di energia che non potrebbe essere trasportata e di conseguenza distribuita alle utenze creando problematiche al sistema elettrico locale.

3. UBICAZIONE DELL'INTERVENTO E DESCRIZIONE DELLE OPERE

Il comune coinvolto dall'intervento sopra descritto è Lecce facente parte della provincia di Lecce (LE).

Lo sviluppo generale delle opere è evidenziato nell'elaborato "*Corografia tracciato*".

Le aree coinvolte dai nuovi elettrodotti sono aree industriali.

La nuova linea prevista tra la CP di Lecce ind.le e la SSE di Lecce prevede l'installazione di una linea elettrica in cavo interrato.

La nuova linea tra la CP di Lecce ind.le e la SSE di Lecce, ha inizio appunto dalla CP di Lecce ind.le che è posta in zona industriale, a circa 6 km a Nord/Ovest dal centro di Lecce.

La linea, una volta uscita dalla CP, percorre viale F. Marzano, svolta poi in direzione Sud/Est e percorre interamente viale M. Chiatante. La linea svolta quindi in via Taranto e dopo circa 500m raggiunge la SSE di Lecce. L'elettrodotto ha una lunghezza totale di circa 4,5 km. L'elettrodotto attraversa la Strada Statale 694 e la Strada Provinciale 45.

Nella sottostante tabella viene riportato l'elenco di tutti i comuni attraversati ed interessati dall'opera:

Comune	Provincia	Regione
Lecce	Lecce	Puglia

Nel dettaglio, sono previste le seguenti lavorazioni:

- scavo in trincea di profondità minima 1,6 m e larghezza 0,7 m;
- posa del cavo unipolare e realizzazione degli accessori per i giunti;
- riempimento dello scavo con malta cementizia areata;
- rifacimento del sottosuolo stradale secondo le indicazioni dell'ente gestore delle infrastrutture stradali (binder);

Per il dettaglio del tracciato si rimanda alla planimetria di progetto.

La progettazione dell'intero intervento è stata eseguita pensando di ridurre al minimo la lunghezza del tratto di nuovo elettrodotto da realizzare.

L'orografia del territorio è pressoché pianeggiante e caratterizzata da zone industriali.

4. MOVIMENTI TERRA

Chi intende riutilizzare le terre da scavo per destinazione a recuperi, ripristini, rimodellamenti, riempimenti ambientali o altri utilizzi sul suolo, deve dimostrare che non sono superati i valori delle concentrazioni soglia di contaminazione di cui alle colonne A e B della tabella 1 dell'allegato 5 alla parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006, con riferimento alle caratteristiche delle matrici ambientali e alla destinazione d'uso urbanistica del sito di destinazione. Poiché tale dimostrazione è possibile solo avendo a disposizione i valori di concentrazione dei potenziali contaminanti nel terreno da scavare, l'analisi deve essere sempre fatta, sia quando il terreno è destinato a riutilizzo in un sito diverso da quello di produzione (art. 21 del DPR 120/2017) sia in caso di riutilizzo nel sito di produzione (art. 24 del DPR 120/2017).

Nel caso in cui il produttore delle terre provveda all'accertamento del rispetto delle concentrazioni soglia di contaminazione in relazione alla destinazione d'uso del sito di utilizzo, dovranno essere seguite le istruzioni operative definite da ARPA.

Il presente capitolo illustra le attività d'indagine preliminare (prima dell'inizio dei lavori) da eseguire al fine di ottenere una caratterizzazione delle aree oggetto degli interventi previsti.

Lo scopo principale dell'attività è la verifica dello stato di qualità dei terreni nelle aree destinate alla realizzazione degli interventi, mediante indagini dirette comprendenti il prelievo e l'analisi chimica di campioni di suolo e il confronto dei dati analitici con i limiti previsti dal D. Lgs. 152/2006, con riferimento alla specifica destinazione d'uso urbanistica del sito.

In particolare, la caratterizzazione dovrà essere effettuata considerando la lunghezza dell'elettrodotto in cavo interrato in progetto.

Le attività dovranno essere eseguite in accordo con i criteri indicati nel D.P.R. 120/17 Allegato 4, nonché nel D. Lgs. 152/2006, nel documento APAT "Manuale per le indagini ambientali nei siti contaminati" e nelle istruzioni operative definite da ARPA.

I punti di indagine dovranno essere ubicati in modo da consentire un'adeguata caratterizzazione dei terreni delle aree di intervento, tenendo conto della posizione dei lavori in progetto e della profondità di scavo.

Per quanto concerne le analisi chimiche, si prenderà in considerazione il set analitico di composti inorganici e organici tale da consentire di accertare in modo adeguato lo stato di qualità dei suoli, come specificato nel seguito.

Le analisi chimiche dovranno essere eseguite adottando metodiche analitiche ufficialmente riconosciute.

Sulla base dei risultati analitici verranno stabilite in via definitiva:

- le quantità da avviare a smaltimento in discarica e le relative tipologie di discariche;
- la logistica e i percorsi previsti per la movimentazione delle terre.

Si ricorda che nell'eventualità di impiego di bentonite, essa dovrà essere recuperata con idoneo impianto e smaltita secondo le disposizioni di legge.

1.1 Numero e caratteristiche dei punti d'indagine

L'ubicazione e il numero di punti di indagine dovrà essere definito considerando:

- l'accessibilità ai siti;
- la presenza di coltri sufficienti da permettere il campionamento;
- l'eventuale presenza di sottoservizi;
- eventuali ulteriori restrizioni logistiche (proprietà, ripristini, asfaltature ecc.).

La caratterizzazione ambientale dovrà essere svolta prima dell'inizio dello scavo nel rispetto di quanto riportato nell'allegato 4 del D.P.R. 120/2017. Qualora si riscontri l'impossibilità eseguire prima dell'inizio dello scavo la completa caratterizzazione ambientale di tutti i punti di indagine previsti ci si riserverà la possibilità di eseguire talune indagini in corso d'opera, secondo le indicazioni di cui all'allegato 9 del D.P.R. 120/2017.

Alla luce di quanto sopra, considerato che le attività in progetto prevedono la realizzazione di un elettrodotto in cavo interrato, al fine di prelevare un numero di campioni di terreno sufficientemente rappresentativo del materiale di scavo prodotto, si deve considerare il prelievo di 1 campione ogni 500 metri di elettrodotto in cavo interrato.

Nell'eventualità di incontrare restrizioni logistiche lungo le strade pubbliche interessate dal tracciato, si anticipa che potrebbe non essere possibile rispettare una distribuzione regolare dei punti di indagine. Dovrà comunque essere rispettato il numero totale dei sondaggi che sono previsti per il percorso dei cavi in progetto.

L'ubicazione definitiva di tutti i singoli punti andrà verificata in sede di cantiere.

1.2 Profondità di indagine e frequenza dei prelievi in senso verticale

La profondità massima per ciascun punto di indagine deve essere funzione delle profondità di scavo progettata nel punto stesso per l'opera in progetto, in modo da caratterizzare l'intera verticale dei materiali che verranno rimossi.

Per tutti i punti di indagine, la frequenza di prelievo dei campioni di terreno, in senso verticale, dovrà essere determinata come segue:

1. un campione rappresentativo del primo metro;
2. un campione rappresentativo di ogni metro successivo al primo.

Nel caso in cui gli scavi interessino la porzione satura del terreno, per ciascun sondaggio, oltre ai campioni sopra elencati, dovrà essere acquisito anche un campione delle acque sotterranee, compatibilmente con la situazione locale, con campionamento dinamico.

Prima di definire le precise modalità di prelievo, dovrà essere necessario esaminare il rilievo stratigrafico di massima, allo scopo di evidenziare le variazioni fra gli strati della sezione da campionare. Si porrà cura

che ogni campione sia rappresentativo di una e una sola unità litologica, evitando di mescolare nello stesso campione materiale proveniente da strati di natura diversa o materiale del riporto con terreno naturale.

Ai campioni previsti dovrà essere possibile aggiungerne altri a giudizio del progettista, in particolare nel caso in cui si manifestino evidenze visive o organolettiche di alterazione, contaminazione o presenza di materiali estranei, oppure strati di terreno al netto di accumuli di sostanze di rifiuto, ecc.

1.3 Modalità di esecuzione dei prelievi

La caratterizzazione ambientale dovrà essere eseguita mediante scavi esplorativi (pozzetti o trincee), effettuati per mezzo di escavatori meccanici oppure mediante sondaggi a carotaggio. Qualora tali metodi risultassero non applicabili, si potrà optare per l'utilizzo di strumenti manuali (trivella, carotatore manuale, vanga, etc.). In ogni caso le indagini dovranno essere eseguite prima dell'avvio dei lavori.

I materiali delle attrezzature per il campionamento dovranno essere tali da non influenzare le caratteristiche del suolo che si andranno a determinare.

Le operazioni di prelievo dovranno essere eseguite rispettando alcuni criteri di base essenziali al fine di rappresentare correttamente la situazione esistente in sito, in particolare:

- gli scavi dovranno essere condotti in modo da garantire il campionamento in continuo di tutti i litotipi, garantendo il minimo disturbo del suolo e del sottosuolo;
- durante le operazioni di perforazione, l'utilizzo delle attrezzature impiegate, la velocità di rotazione e quindi di avanzamento delle aste e la loro pressione sul terreno dovrà essere tale da evitare fenomeni di attrito e di surriscaldamento, il dilavamento, la contaminazione e quindi l'alterazione della composizione chimica e biologica del materiale prelevato;
- dovrà essere adottata ogni cautela al fine di non provocare la diffusione di inquinanti a seguito di eventuali eventi accidentali ed evitare fenomeni di contaminazione indotta, generata dall'attività di perforazione (trascinamento in profondità del potenziale inquinante);
- il prelievo dei campioni verrà eseguito immediatamente dopo la realizzazione dello scavo, campioni dovranno essere riposti in appositi contenitori, e univocamente siglati.
- il campione prelevato dovrà essere conservato con tutti gli accorgimenti necessari per ridurre al minimo ogni possibile alterazione;
- impiego, ad ogni nuova manovra, di strumentazione pulita ed asciutta.

Nel corso delle operazioni di prelievo dei campioni, tutto il materiale estratto dovrà essere esaminato e tutti gli elementi che lo caratterizzano dovranno essere riportati su un apposito report di campo. In particolare, si dovrà segnalare la presenza nei campioni di contaminazioni evidenti (evidenze organolettiche).

1.3.1 Trincee esplorative

Nei suoli frequentemente arati, o comunque soggetti a rimescolamenti, i campioni dovranno essere prelevati a partire dalla massima profondità di lavorazione, mentre nei suoli a prato o nei frutteti dovrà essere eliminata la parte aerea della vegetazione e la cotica.

In presenza di contaminazione evidente il materiale prelevato dallo scavo dovrà essere posto sopra un telo e non direttamente sul terreno.

Per l'eventuale decontaminazione delle attrezzature dovrà essere predisposta un'area delimitata non interferente con gli scavi.

Al termine delle operazioni di esame e campionamento gli scavi verranno richiusi riportando il terreno scavato in modo da ripristinare all'incirca le condizioni stratigrafiche originarie e costipando adeguatamente il riempimento.

La documentazione di ciascuno scavo comprenderà, oltre alle informazioni generali (data, luogo, documentazione fotografica, annotazioni anomalie ecc.):

- una stratigrafia sommaria di ciascun pozzetto con la descrizione degli strati rinvenuti;
- l'indicazione dell'eventuale presenza d'acqua ed il corrispondente livello dal piano campagna;
- l'indicazione di eventuali colorazioni anomale, di odori e dei campioni prelevati per l'analisi di laboratorio.

1.3.2 Perforazioni a carotaggio

I carotaggi dovranno essere eseguiti a secco, evitando l'utilizzo di fluidi e quindi l'alterazione delle caratteristiche chimiche dei materiali da campionare. Solo in casi di assoluta necessità, ad es. consistenza dei terreni in grado di impedire l'avanzamento (trovanti, strati rocciosi), dovrà essere consentita la circolazione temporanea ad acqua pulita, sino al superamento dell'ostacolo. Si riprenderà, quindi, la procedura a secco.

Le corone e gli utensili per la perforazione a carotaggio dovranno essere scelti di volta in volta in base alle necessità evidenziatesi.

Prima e durante ogni operazione dovranno essere messi in atto accorgimenti di carattere generale per evitare l'immissione nel sottosuolo di composti estranei, quali:

- la rimozione dei lubrificanti dalle zone filettate;
- l'eliminazione di gocciolamenti di oli dalle parti idrauliche;
- la pulizia dei contenitori per l'acqua;
- la pulizia di tutte le parti delle attrezzature tra un campione e l'altro.

Il materiale raccolto dopo ogni manovra dovrà essere estruso senza l'utilizzo di fluidi e quindi disposto in un recipiente che permetta la deposizione delle carote prelevate senza disturbarne la disposizione stratigrafica. Dovrà essere utilizzato un recipiente di materiale inerte (PVC), idoneo ad evitare la

contaminazione dei campioni prelevati. Per evitare la contaminazione tra i diversi prelievi, il recipiente per la deposizione delle carote dovrà essere lavato, decontaminato e asciugato tra una deposizione e l'altra. Il materiale estruso dovrà essere riposto nel recipiente in modo da poter ricostruire la colonna stratigrafica del terreno perforato.

Ad ogni manovra, dovrà essere annotata la descrizione del materiale recuperato, indicando colore, granulometria, stato di addensamento, composizione litologica, ecc., riportando i dati in un apposito modulo.

Tutti i campioni estratti dovranno essere sistemati, nell'ordine di estrazione, in adatte cassette catalogatrici distinte per ciascun sondaggio, nelle quali verranno riportati chiaramente e in modo indelebile i dati di identificazione del perforo e dei campioni contenuti e, per ogni scomparto, le quote di inizio e termine del campione contenuto.

Ciascuna cassetta catalogatrice dovrà essere fotografata, completa delle relative indicazioni grafiche di identificazione. Le foto dovranno essere eseguite prima che la perdita di umidità abbia provocato l'alterazione del colore dei campioni estratti.

Per ogni perforo verrà compilata la stratigrafia del sondaggio stesso secondo le usuali norme AGI.

Le cassette verranno trasferite presso un deposito in luogo chiuso, e ivi conservate.

Al termine delle operazioni, i perfori dei sondaggi verranno chiusi in sicurezza per tutta la profondità, in modo da evitare la creazione di vie preferenziali per la migrazione dell'acqua di falda e di eventuali contaminanti.

1.4 Campionamento

Ogni campione di terreno prelevato e sottoposto alle analisi dovrà essere costituito da un campione rappresentativo dell'intervallo di profondità scelto.

Come indicato nell'Allegato 4 del DPR 120/2017, i campioni da avviare ad analisi devono essere formati scartando in campo la frazione maggiore di 2 cm, effettuando le determinazioni analitiche sulla frazione inferiore ai 2 mm e riferendo il risultato analitico alla totalità dei materiali secchi, comprensiva anche dello scheletro campionato.

In caso di ricerca di sostanze volatili, il campione dovrà essere prelevato direttamente dalla parete dello scavo o dalla carota estrusa, pertanto esso non dovrà essere soggetto né a vagliatura, né a quartatura, e quindi non si costituirà un campione composito derivante dal miscelamento di più aliquote.

Nel caso i materiali da caratterizzare siano costituiti da roccia massiva o dai relativi prodotti di detritazione (pareti e affioramenti rocciosi, e loro accumuli detritici naturali o artificiali) l'Allegato 4 del D.P.R. 120/17 prevede che la caratterizzazione ambientale sia eseguita previa porfirizzazione dell'intero campione.

Gli incrementi di terreno prelevati verranno trattati e confezionati in campo a seconda della natura e delle particolari necessità imposte dai parametri analitici da determinare.

Particolare cura dovrà essere posta al prelievo delle aliquote destinate alla determinazione dei composti organici volatili (COV), che dovranno essere prelevati nel più breve tempo possibile dopo la disposizione delle carote nelle cassette catalogatrici e immediatamente sigillati in apposite fiale dotate di sottotappo in teflon, in accordo con la procedura EPA SW846 - Method 5035A-97 Closed-System Purge-and-Trap and Extraction for Volatile Organics in Soil and Waste Samples. Le aliquote destinate alla determinazione dei COV dovranno essere formate come campioni puntuali, estratte da una stessa porzione di materiale, generalmente collocata al centro dell'intervallo campionato.

Per le determinazioni dei restanti parametri (non COV), il materiale prelevato dovrà essere preparato scartando in campo i ciottoli ed il materiale grossolano di diametro superiore a circa 2 cm, quindi sottoponendo il materiale a quartatura/omogeneizzazione e suddividendolo in due replicati, dei quali: uno destinato alle determinazioni quantitative eseguite dal laboratorio di parte; uno destinato all'archiviazione, a disposizione dell'Ente di Controllo, per eventuali futuri approfondimenti analitici, da custodire a cura del Committente.

Le determinazioni analitiche in laboratorio dovranno essere condotte sull'aliquota di granulometria inferiore a 2 mm. La concentrazione del campione è determinata riferendosi alla totalità dei materiali secchi, comprensiva anche dello scheletro campionato (frazione compresa tra 2 cm e 2 mm). Qualora si abbia evidenza di una contaminazione antropica anche del sopravaglio le determinazioni analitiche sono condotte sull'intero campione, compresa la frazione granulometrica superiore ai 2 cm, e la concentrazione è riferita allo stesso.

In caso di terre e rocce provenienti da scavi di sbancamento in roccia massiva, la caratterizzazione ambientale dovrà essere eseguita previa porfirizzazione dell'intero campione.

La quantità di terreno da prevedere per la formazione di ciascuna aliquote, sia destinata alle determinazioni dei composti volatili che non volatili, dovrà essere concordata col laboratorio analitico di parte.

1.5 Parametri da determinare

Sui campioni di terreno prelevati dovranno essere eseguite determinazioni analitiche comprendenti un set mirato di parametri analitici allo scopo di accertare le condizioni chimiche del sito in rapporto ai limiti previsti dal D. Lgs.152/2006.

Come stabilito nell'Allegato 4 del D.P.R. 120/2017, il set di parametri analitici da ricercare è definito in base alle possibili sostanze ricollegabili alle attività antropiche svolte sui siti o nelle sue vicinanze, ai parametri caratteristici di eventuali pregresse contaminazioni, di potenziali anomalie del fondo naturale, di inquinamento diffuso, nonché di possibili apporti antropici legati all'esecuzione dell'opera.

Fermo restando che la lista delle sostanze da ricercare può essere modificata ed estesa in accordo con l'Autorità competente, in considerazione delle attività antropiche pregresse, una proposta di parametri

analitici da determinare per i campioni di terreno è derivabile dalla Tabella 4.1 dell'All. 4 al D.P.R. 120/2017:

- Metalli: As, Cd, Co, Cr tot, Cr VI, Hg, Ni, Pb, Cu, Zn;
- Idrocarburi C>12;
- Contenuto di acqua;
- Scheletro (frazione > 2 cm).

Solo in caso di presenza di materiali di riporto o per scavi eseguiti in vicinanza a strutture in cui sono presenti materiali che lo contengano verrà determinato il contenuto di amianto (art. 4 commi 3-4 DPR 120/2017).

I risultati delle analisi sui campioni dovranno essere confrontati con le Concentrazioni Soglia di Contaminazione di cui alle colonne A e B Tabella 1 allegato 5, al titolo V parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i., con riferimento alla specifica destinazione d'uso urbanistica.

In alternativa è possibile procedere all'esecuzione del piano di accertamento dei valori di fondo secondo le modalità previste dalla DGRV 464 del 02.03.2010.

1.6 Terreni di riporto

In accordo con le indicazioni contenute nell'Allegato 2 al D.P.R. 120/2017, nei casi in cui venga riscontrata la presenza di materiale di riporto, verrà inoltre prelevato un campione aggiuntivo destinato alla valutazione della percentuale in peso dei materiali di origine antropica (secondo la procedura operativa di cui all'Allegato 10 del D.P.R. 120/2017) e dovrà essere effettuato il test di cessione (secondo le modalità previste dall'art. 4, comma 3 del D.P.R. 120/2017). In tale circostanza, l'ubicazione dei campionamenti verrà effettuata in modo da poter caratterizzare ogni porzione di suolo interessata dai riporti, tenendo conto data la possibile eterogeneità verticale ed orizzontale degli stessi.

La quantificazione dei materiali di origine antropica di cui all'articolo 4, comma 3 del D.P.R. 120/2017 dovrà essere effettuata secondo la metodologia descritta nell'Allegato 10 del medesimo decreto.

Il test di cessione dovrà essere effettuato secondo la norma UNI10802-2004, con determinazione dei medesimi parametri previsti per i suoli, fatte salve specifiche indicazioni fornite dagli enti competenti.

Come specificato dall'art. 4, comma 3 del D.P.R. 120/2017, i limiti di riferimento per confrontare le concentrazioni dei singoli analiti nell'eluato dovranno essere quelli di cui alla Tabella 2, Allegato 5, Titolo V, Parte Quarta del D.Lgs. 152/06, previsti per le acque sotterranee.

Si sottolinea, inoltre, che le disposizioni di cui all'art. 4, comma 3 del D.P.R. 120/2017 deve ritenersi applicabile ai riporti storici, ovvero formati a seguito dei conferimenti avvenuti antecedentemente all'entrata in vigore del D.P.R. 10/09/1982 n. 915.

1.7 Documentazione e comunicazioni agli enti

Il DPR 120/2017 prevede che il produttore delle terre e rocce da scavo invii ad ARPA, e ai comuni del luogo di produzione e dei luoghi di utilizzo, una dichiarazione relativa alle caratteristiche dei materiali da scavare secondo le modalità definite all'art. 21, almeno 15 giorni prima dell'inizio delle attività di scavo.

La dichiarazione deve essere sottoscritta dal produttore, cioè "il soggetto la cui attività materiale produce le terre e rocce da scavo", quindi il legale rappresentante della ditta che effettua lo scavo; solo nel caso di completo riutilizzo in sito sono accettabili dichiarazioni sottoscritte anche dal proprietario/proponente o dal progettista/direttore dei lavori.

Il produttore delle terre per l'accertamento del rispetto delle concentrazioni soglia di contaminazione in relazione alla destinazione d'uso del sito di utilizzo deve seguire le istruzioni operative definite da ARPAT. La modifica sostanziale della dichiarazione ai sensi dell'art. 4 va inviata 15 giorni prima della gestione delle terre e rocce da scavo; nel caso in cui la modifica riguardi il sito di destinazione o il diverso utilizzo può essere effettuata al massimo due volte.

Il riutilizzo deve avvenire entro 1 anno, salvo il caso in cui il sito di riutilizzo preveda delle tempistiche superiori; la proroga è possibile solo una volta per un massimo di 6 mesi.

Il trasporto fuori dal sito di produzione è accompagnato dal Documento di trasporto previsto.

Per ulteriori chiarimenti sulla gestione delle terre e rocce da scavo e l'applicazione del DPR 120/2017 si può far riferimento alle "Linee guida sull'applicazione della disciplina per l'utilizzo di terre e rocce da scavo" emanate dal Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente (SNPA).